



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

**Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti
(TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 30/07/2015

In vigore dal 1° gennaio 2015

Indice

Art.	Descrizione	Pag.
CAPO I APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI		
1	Disciplina della tassa sui rifiuti	4
2	Oggetto e ambito di applicazione del regolamento	4
3	Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano	5
4	Soggetto attivo	5
5	Soggetto passivo	6
6	Presupposto oggettivo	6
7	Superfici assoggettate al tributo	7
8	Definizione di aree imponibili	7
9	Locali ed aree escluse dal tributo	8
10	Vincolo di solidarietà	9
11	Istituzioni scolastiche	9
CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA		
12	Composizione della tassa	10
13	Piano finanziario	10
14	Commisurazione della tassa	11
CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA		
15	Categorie di contribuenza	11
16	Utenze domestiche	11
17	Classificazione delle utenze domestiche	12
18	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	12
19	Utenze non domestiche	13
20	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	13
21	Aree di pertinenza di utenze non domestiche	13
CAPO IV DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI		
22	Istanza per riduzioni ed esenzioni	14
23	Zone servite e zone non servite	14
24	Riduzioni della tassa	15
25	Agevolazioni	15
26	Incentivi per la raccolta differenziata	17

27	Riduzioni per produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero dalle utenze non domestiche	18
28	Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali	18
CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO		
29	Tributo giornaliero	19
30	Applicazione del tributo giornaliero in occasione di occupazioni abusive	20
31	Tributo provinciale	20
CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO		
32	Dichiarazione di possesso o detenzione, di variazione e di cessazione	21
33	Decorrenza e cessazione della tassa	21
34	Termini per il pagamento del tributo	22
35	Versamento del tributo	22
36	Rimborsi e compensazioni	23
CAPO VII ACCERTAMENTI - SANZIONI - CONTENZIOSO		
37	Attività di controllo e sanzioni	23
38	Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento	24
39	Istituti deflattivi del contenzioso	24
40	Riscossione coattiva	24
41	Contenzioso	25
CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE		
42	Trattamento dei dati personali	25
43	Disposizioni per l'anno 2014	25
44	Clausola di adeguamento	25
45	Entrat in vigore	26

CAPO I
APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 1
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Il presente regolamento attiva e disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. La tassa sui rifiuti (TARI) è parte dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta anch'essa ai sensi del medesimo articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La predetta tassa sui rifiuti (TARI) è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
4. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
5. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.
6. La tariffa della tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero nell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, in caso in cui il Comune abbia effettuato proprie rilevazioni relativamente a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Esso fissa i criteri per l'applicazione della tassa al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione della tassa, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3

RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio pubblico, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dalla deliberazione di assimilazione del Comune n. 37 del 21/05/1998 e ss.mm.ii.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e rifiuti espressamente assimilati a quelli urbani.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. Nel caso di associazioni non riconosciute la responsabilità del pagamento della tassa è di chi le presiede o le rappresenta in solido con tutti i soci.

ART. 6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso o chiudibile su almeno tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
4. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, adibite ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7 SUPERFICI ASSOGGETTATE A TRIBUTO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
3. Nella determinazione delle superfici imponibili occorre tener conto delle esclusioni di cui agli articoli 6, comma 5 e 9 del presente regolamento.
4. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
5. Per le aree scoperte la superficie è misurata considerando le aree operative in quanto sono suscettibili di produrre rifiuti.
6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

ART. 8 DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti tutte le aree scoperte operative, in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani, di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

ART. 9 LOCALI ED AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

4. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
- a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, box, tribune e aree per i spettatori;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d) le superfici comuni dei condomini, di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del c.c., insistenti sul fondo o comunque destinati ad esclusivo utilizzo agricolo per la conservazione dei prodotti, per il ricovero del bestiame e per la custodia degli attrezzi. Sono invece assoggettate a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - f) ripostigli, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore a m. 1,50;
 - g) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - h) locali ed aree impraticabili o in stato di abbandono;
 - i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, tranne le aree operative che sono soggette a tassazione;
 - j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k) i locali e le aree non accessibili e/o interclusi.
5. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 10

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate al precedente articolo 6, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere, direttamente ai Comuni, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti, secondo quanto disposto dal summenzionato articolo.

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 12
COMPOSIZIONE DELLA TASSA

1. La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tassa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, gestione del tributo e altri costi generali.
3. La tassa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

Art. 13
PIANO FINANZIARIO

1. I costi annuali per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del piano finanziario e dei costi direttamente sostenuti dal Comune che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato del decreto di cui al precedente comma 1.
4. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze le quali sono suddivise nelle due macro classi utenze domestiche ed utenze non domestiche, così come individuate dal predetto decreto n. 158/1999.

Art. 14
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa comunale sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 15
CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate dal D.P.R. 158/99.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Al fine dell'applicazione della tariffa, in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 16
UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc..
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
4. *(Comma sostituito con delibera C.C. n. del)* Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, nè sia stato indicato un numero di componenti al momento della presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare è fissato nel numero di 2 (due).

5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile collocata in casa di riposo.
6. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore o inferiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 18

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 19

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tassa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 20

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da **allegato "A"**, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 21

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree imponibili di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 22

ISTANZA PER RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni ed esenzioni tariffarie si applicano a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, da redigersi su apposito modello messo a disposizione dal Comune, corredata della documentazione richiesta.
2. L'istanza va presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, tranne il caso di presentazione dell'istanza unitamente alla dichiarazione originaria o di variazione. L'applicazione della riduzione o esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ovvero dalla data di occupazione qualora l'istanza sia presentata unitamente alla dichiarazione originaria. La riduzione o esenzione una volta concessa, vale anche per gli anni successivi purché siano ancora rispettati i requisiti richiesti.
3. L'agevolazione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
4. Sempre entro il termine di cui al precedente comma 2, il contribuente deve comunicare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alla riduzione o esenzione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di richiesta della riduzione o esenzione e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa dichiarazione di variazione.

ART. 23

ZONE SERVITE E ZONE NON SERVITE

1. Il Tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati: centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati nonché negli altri insediamenti sparsi e negli ulteriori insediamenti ai quali viene esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la

cui distanza su strada carrozzabile tra essi ed il punto più vicino di raccolta non sia superiore a 750 metri lineari.

2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 657 della L. n. 147/2013, il Tributo è dovuto in misura ridotta per le utenze ricadenti nelle zone non servite.
3. Per gli utenti ricadenti in zone non servite è applicata una riduzione della tariffa secondo le percentuali indicata nella tabella sottostante, a seguito di presentazione di apposita richiesta. La riduzione viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Entità della riduzione	Distanza dal contenitore più vicino
60%	Da 751 metri a 1000 metri
65%	Da 1001 metri a 2000 metri
70%	Superiore a 2000 metri

ART. 24 RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa ordinaria, nei casi sotto indicati, è ridotta nella misura a fianco indicata:
 - a) (*Lettera sostituita con delibera C.C. n. del*) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o principale: **riduzione 10%**;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione: **riduzione 20%**;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, alle medesime condizioni di cui alla precedente lettera b): **riduzione 20%**;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: **riduzione 30%**.

ART. 25 AGEVOLAZIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione per le abitazioni e relative pertinenze occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi Sociali;
 - b) esenzione per i locali e le aree delle associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale o scolastico senza fini di lucro e per le quali il Comune si assume interamente o parzialmente le spese di gestione;

c) esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un appartamento e relative pertinenze, occupate da persone con più di 65 anni, residenti nel Comune e che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone con più di 65 anni e/o con invalidità, riconosciuta dagli organi competenti, non inferiore al 67% e tale da precludere un utile inserimento lavorativo. Inoltre, per avere diritto all'esenzione, il reddito del nucleo familiare, derivante solamente da pensione, non deve superare i seguenti limiti annui lordi:

1) una persona: €. 9.100,00 se residente in abitazione di proprietà; €. 12.000,00 se residente in abitazione in affitto;

2) due persone: €. 15.000,00 se residenti in abitazione di proprietà; €. 17.500,00 se residenti in abitazioni in affitto.

Per ogni ulteriore persona, componente del nucleo familiare, in possesso dei requisiti dell'anzianità e del reddito, i limiti di cui al precedente punto 2), sono incrementati di €. 5.000,00.

Gli aventi diritto, oltre al reddito derivante da pensione, non devono possedere altri redditi, con la sola esclusione: del reddito derivante dall'abitazione e relative pertinenze oggetto della presente agevolazione, dei redditi esenti da IRPEF e di quelli soggetti a tassazione separata, dei redditi dominicali e agrari fino a complessivi €. 60,00, se non titolari di partita I.V.A. agricola. Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente.

I limiti di reddito potranno successivamente essere adeguati con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

2. All'istanza, da presentare nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 23, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) nel caso di cui al comma 1, lettera a): attestazione delle condizioni socio-economiche da parte del Settore Servizi Sociali;

b) nel caso di cui al comma 1, lettera b): statuto dell'associazione o istituzione;

c) nel caso di cui al comma 1, lettera c): copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del CUD rilasciato dall'Ente pensionistico o del certificato di pensione nonché eventuale certificato di invalidità, del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. Alle esenzioni previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 24, commi 2, 3, e 4.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 26

INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il conferimento dei rifiuti differenziati presso la Stazione Ecologica/Centro Ambiente viene incentivato nelle forme e con le modalità stabilite nei successivi commi.

2. La tassa annua è ridotta in base alle seguenti fasce di conferimento dei rifiuti differenziati:

1° fascia da 10 a 150 Kg.	riduzione di euro	10,00
2° fascia da 151 a 300 Kg.	riduzione di euro	15,00
3° fascia da 301 a 450 Kg.	riduzione di euro	20,00
4° fascia da 451 a 600 Kg.	riduzione di euro	25,00
5° fascia da 601 a 750 Kg.	riduzione di euro	30,00
6° fascia da 751 a 900 Kg.	riduzione di euro	35,00
7° fascia oltre 900 Kg.	riduzione di euro	40,00

Al fine di stabilire la fascia di appartenenza di ciascun contribuente, il quantitativo complessivo di rifiuto conferito sarà determinato dalla sommatoria delle quantità delle singole tipologie di rifiuto moltiplicate per il relativo coefficiente di cui al successivo comma 3.

3. I coefficienti da applicare alle diverse tipologie di rifiuto sono determinati nelle seguenti misure:

Tipologia di rifiuto	Coefficiente
a) Carta	1
b) Vetro	0,7
c) Plastica	1,5
d) Scarti di giardinaggio	0,4
e) Ingombri metallici	0,4
f) Ingombri non metallici	0,2
g) Inerti	0,1
h) Alluminio	5
i) Pile	1
j) Farmaci	1
k) Accumulatori al piombo	0,1
l) Stracci	1,2
m) Olii vegetali	1
n) Rup/TF	0,5
o) Olii minerali	0,8

4. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Qualora, a causa di cessazione o per altri motivi, non sia possibile la compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo, non si procederà ad alcun rimborso.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo, essendo concesse a valere sulla tassa dell'anno successivo, sono iscritte come autorizzazioni di spesa sul bilancio dell'esercizio di competenza.

ART. 27

RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle

vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della tassa in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo.

2. Nel caso sia dimostrato a consuntivo, a seguito di presentazione di idonea documentazione, l'effettivo e corretto recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, è concessa una riduzione della tassa secondo le seguenti fasce:
 - riduzione del 15% della tassa nel caso in cui la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 25% dei rifiuti complessivamente prodotti;
 - riduzione del 30% della tassa nel caso in cui la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 50% dei rifiuti complessivamente prodotti.
3. La quantità complessiva dei rifiuti prodotti sarà determinata moltiplicando i metri quadrati per il coefficiente (kd) di produzione deliberato per la categoria interessata.
4. Per l'ottenimento della riduzione di cui al comma 2, l'utente deve presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, apposita istanza secondo i modelli predisposti dall'ente.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 28 LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauti, carrozzerie	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatura, smalterie	40%
metalmeccanici, fabbri, lavorazione acciaio e lamiere, autodemolitori, cantieri navali	30%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie, pelletterie	20%
marmisti e lapidei, manufatti in cemento e materiali edili, ceramiche	30%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 29 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche .
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il Gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col Gestore medesimo.
8. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni relative al tributo annuale in quanto compatibili.
9. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
10. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e simili) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

ART. 30
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART. 31
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Alla tassa sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare della tassa disciplinata da questo regolamento nella misura deliberata dalla Provincia.

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 32
DICHIARAZIONE DI POSSESSO O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio possesso o detenzione dei locali ed aree tassabili, siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune stesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate.
2. Restano comunque fermi i termini specificatamente previsti dagli articoli 22 e 27, relativi alla richiesta di riduzioni ed esenzioni.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, del possesso o detenzione dei locali ed aree, deve essere presentata apposita dichiarazione di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo dei possessori o detentori dei locali e/o aree tassabili.
5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare relativo a soggetti residenti.

Art. 33
DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno del possesso o detenzione dei locali ed aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione del possesso o detenzione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal possessore o detentore subentrante.

ART. 34

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 5, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 31 MAGGIO dell'anno di competenza;
 - 2° rata entro il 31 OTTOBRE dell'anno di competenza.E' consentito il pagamento dell'intero importo in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.
2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 35

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo, unitamente all'addizionale provinciale, è riscosso interamente al Comune.
2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, in tempo utile rispetto alla scadenza del pagamento, apposito avviso contenente i conteggi della tassa dovuta, con allegati i modelli precompilati per il versamento.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. L'importo della tassa dovuta deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il tributo non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di versamento.

ART. 36 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura stabilita dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso quando l'importo dello stesso sia uguale o inferiore a 12 euro.
4. E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare secondo le specifiche disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 37 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 38

RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Per la rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento si applicano le specifiche disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ART. 39

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, si applica al tributo per i servizi indivisibili l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ART. 40

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 41

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

CAPO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 42
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 43
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014.
(Articolo abrogato con delibera C.C. n. del)

ART 44
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART 45
ENTRATA IN VIGORE

1. *(Comma sostituito con delibera C.C. n. del)* Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari in materia di tassazione dei rifiuti urbani.

ALLEGATO "A"

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Stabilimenti balneari zona A
32	Stabilimenti balneari zona B
33	Autodromi (aree operative)